

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

Modifica del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 4

⁴ I mezzi finanziari destinati all'ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 giugno 2005³

Termine di referendum: 6 ottobre 2005

¹ FF **2004** 4695

² RS **742.101**

³ FF **2005** 3803

